



**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO EX-ART 22-QUATER L.R. 86/1983
PER LA FUNZIONE DI DIRETTORE DELL'ENTE PARCO ADDA NORD**

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di febbraio in Trezzo sull'Adda, presso la sede legale dell'Ente Parco Adda Nord,

TRA

- L'Ente PARCO ADDA NORD, codice fiscale 91507180155, rappresentato dal dr. Agostino Agostinelli, il quale interviene non in nome proprio ma in qualità di Presidente, autorizzato alla stipula del presente contratto in rappresentanza dell'Ente;

E

- Il dr. Arch. GIUSEPPE LUIGI MINEI, nato a Matera il 21.08.1957. residente a Cassano d'Adda in via Ugo Foscolo, 1/A (codice fiscale MNIGPP57M21F052A);

PREMESSO

- a) che il Parco Adda Nord ha espletato una selezione per colloqui e curricula, ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e della durata pari ad anni 3 per la posizione funzionale di Direttore dell'Ente come da deliberazione del Consiglio di Gestione n. 51 del 27.12.2012;
- b) che, ad esito della suddetta selezione, è stato individuato, quale candidato all'instaurazione del rapporto di cui si tratta attraverso la stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, il dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei, sopra identificato,
- c) che con decreto del Presidente n. 1 in data 15.02.2013 il dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei veniva nominato Direttore dell'Ente, restando gli effetti del decreto subordinati alla sottoscrizione del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

L'Ente PARCO ADDA NORD, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, il dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei, come sopra identificato, che accetta.

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art.22-quater della legge regionale n.86/1983 e dell'art.17 dello Statuto del Parco.

ART. 2

DECORRENZA E DURATA DEL RAPPORTO

Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 18 febbraio 2013 e per la durata di anni 3 (tre).

E' ammessa la proroga del contratto od il rinnovo a seguito di espressa manifestazione di volontà delle parti.

Il contratto è altresì risolto di diritto, nei casi specificatamente previsti dal CCNL qualifica dirigenziale unica del comparto Regioni-Enti Locali:

- in caso di annullamento della procedura di reclutamento;
- in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata.
- In caso di inadempienza grave rispetto agli atti e agli indirizzi definiti dal Presidente, dal Consiglio di Gestione e dalla Comunità del Parco.

ART. 3

OBBLIGO DI ASSUNZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente articolo 2.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, da comunicarsi all'Ente Parco entro i 2 giorni successivi alla data di decorrenza medesima, adeguatamente comprovato, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si risolverà di diritto.

ART. 4

RECESSO UNILATERALE

E' facoltà del dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 giorni da inviarsi al protocollo dell'Ente mediante lettera raccomandata a.r.

ART. 5

QUALIFICA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E LIVELLO RETRIBUTIVO

Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore relativamente alla posizione economica della qualifica dirigenziale unica del comparto Regioni-Enti Locali, rapportato al tempo parziale.

Tabellare euro 21.655,45, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità (pari al 50% di euro 43.310,90 stipendio tabellare pieno fissato dal CCNL).

Retribuzione di posizione euro 11.533,17 importo annuo per tredici mensilità;

Retribuzione di risultato pari al 25% della retribuzione di posizione (da erogarsi a seguito della valutazione, espressa dal Presidente, circa il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati).

La liquidazione della quota relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi avverrà entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

Detti compensi sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla legge a carico dell'Ente e del dipendente.

ART. 6


ORARIO E SEDE DI LAVORO

Il rapporto di lavoro è a tempo parziale (pari al 50% del tempo pieno).

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

La sede principale di lavoro è in Trezzo sull'Adda presso la sede legale dell'Ente in Via Padre Benigno Calvi n. 3.

Il Direttore è comunque tenuto ad effettuare nell'interesse dell'Ente le missioni che si dovessero rendere necessarie; in tal caso compete al direttore, in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute calcolate in ragione di un quinto del costo della benzina per ogni Kilometro percorso.



ART. 7
OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nello statuto e nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione.

ART. 8
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI

Le prestazioni professionali a favore di terzi e/o enti pubblici svolte dal direttore sono disciplinate dal D.Lgs. n.165/2001, nonché dalle norme specificatamente previste dalla deliberazione di Giunta Regionale IX/3366 del 09.05.2012, che lo stesso è tenuto ad osservare.

ART. 9
COPERTURA ASSICURATIVA


L'Ente estende al dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei, la copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi prevista per gli altri funzionari dell'Ente.

ART. 10
TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Ente garantisce al dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003.

ART. 11
NORME APPLICABILI – RINVIO

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici ed economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale dirigenziale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.




4

ART. 12
BOLLO E REGISTRAZIONE - ESEZIONE


Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n° 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n° 131.

Stipulato in Trezzo sull'Adda in data 15.02.2013

Letto, confermato e sottoscritto

II DIRETTORE




IL PRESIDENTE


Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 codice civile le seguenti clausole: art. 2 - art. 3.

II DIRETTORE




IL PRESIDENTE
